

STUDIO LEGALE

Avvocato Alessio Orsini

Tribunale di Rovigo – Ordinanza del 20.01.2019 – Sospensione efficacia esecutiva dei titoli – Mutui condizionati

L'ordinanza in commento risulta essere molto interessante poiché ribadisce come tradizione fittizie della disponibilità giuridica, attuate magari mediante l'asserita costituzione di un deposito cauzionale infruttifero, non siano idonee a trasmettere la disponibilità giuridica della res.

Il caso di specie concerne una opposizione all'esecuzione ex art. 615 I° co., ovvero, una opposizione a precetto ove la Banca ha notificato atto di precetto su 3 mutui fondiari.

In via preliminare, gli opposenti hanno contestato l'inidoneità dei mutui a fungere da idonei titoli esecutivi ex art. ex art. 474 II° co. c.p.c.

Il G.I., nel caso del primo mutuo, ha dato rilevanza all'interpretazione letterale del contratto ove *“vi è espressamente indicata l'indisponibilità delle somme”*, mentre, nel caso degli altri due mutui, visto che, *“nel secondo mutuo del 20.08.2009, la somma mutuata è stata contestualmente riconsegnata dal mutuatario alla Banca, con costituzione di deposito cauzionale infruttifero presso la banca; nel terzo mutuo del 18.01.2012, le somme mutate non sono state consegnate al mutuatario contestualmente alla stipulazione del contratto, bensì dopo alcune settimane ed in seguito ad alcune verifiche preliminari, trattandosi quindi di contratto sottoposto a condizione”*, ne ha dedotto, *“ad una prima sommaria valutazione com'è la fase in atto, che in nessuno dei tre suddetti mutui si sono realizzati gli elementi tipici del contratto di mutuo, difettando il contestuale trasferimento della disponibilità giuridica della somma mutuata e, quindi, la realtà dei mutui medesimi”*.

In ragione di quanto sopra, ha ritenuto sussistere i requisiti di fondatezza del fumus *“in applicazione di plurima giurisprudenza di merito, seppur non univoca (si veda Tribunale di Pescara 24 luglio 2018; Tribunale di Bari 10 luglio 2018; Tribunale di Teramo 12 giugno 2018; Tribunale di Padova 30 maggio 2018; Tribunale di Ascoli Piceno 3 maggio 2018), e di giurisprudenza di legittimità (si veda Cass. 17194/2015)”*.

E' stato ritenuto sussistente altresì il *“periculum in mora, visto lo svolgimento da parte dei mutuatari di attività commerciale”*.



Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2018/

Il Giudice dott. Federica Abiuso,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16/01/2019,

letti gli atti e i documenti di causa;

letti, in particolare, i contratti di mutuo oggetto di causa;

CONSIDERATO E RITENUTO CHE

-è stata proposta opposizione al precetto e agli atti esecutivi, avendo rilevato gli opposenti che i tre mutui alla base degli atti di precetto non costituiscano validi titoli esecutivi idonei a fondare l'esecuzione, ex art. 474, 2 co. c.p.c.;

-considerato che nel primo mutuo del 17.01.2002 vi è espressamente indicata l'indisponibilità delle somme; nel secondo mutuo del 20.08.2009, la somma mutuata è stata contestualmente riconsegnata dal mutuatario alla Banca, con costituzione di deposito cauzionale infruttifero presso la banca; nel terzo mutuo del 18.01.2012, le somme mutate non sono state consegnate al mutuatario contestualmente alla stipulazione del contratto, bensì dopo alcune settimane ed in seguito ad alcune verifiche preliminari, trattandosi di contratto sottoposto a condizione;

-rilevato, quindi, ad una prima sommaria valutazione com'è la fase in atto, che in nessuno dei tre suddetti mutui si sono realizzati gli elementi tipici del contratto di mutuo, difettando il contestuale trasferimento della disponibilità giuridica della somma mutuata e, quindi, la realtà dei mutui medesimi;

-rilevato, quindi, ad una valutazione sommaria, che vi sia un *fumus* di fondatezza dell'opposizione, in applicazione di plurima giurisprudenza di merito, seppur non univoca (si veda Tribunale di Pescara 24 luglio 2018; Tribunale di Bari 10 luglio 2018; Tribunale di Teramo 12 giugno 2018; Tribunale di Padova 30 maggio 2018; Tribunale di Ascoli Piceno 3 maggio 2018), e di giurisprudenza di legittimità (si veda Cass. 17194/2015);

-ritenuta inoltre la sussistenza del *periculum in mora*, visto lo svolgimento da parte dei mutuatari di attività commerciale;



- vista la richiesta dei termini ex art. 183,6 co. c.p.c.;
- visto l'art. 615,1 co. c.p.c.;

P.Q.M.

- SOSPENDE l'efficacia esecutiva dei titoli posti alla base del precetto;
- CONCEDE i termini ex art. 183, 6 co. c.p.c., con decorrenza dal 1.09.2019 (il dies a quo non si computa) e fissa udienza per la discussione sulle istanza istruttorie alla data del **15.01.2020, ore 10.35.**

Si comunichi.

Rovigo, 20/01/2019

Il Giudice
dott. Federica Abiuso

AVV. ALESSIO ORSINI

